

ALLEGATO	4A4	AL
N.	17290	DI REP
E AL N.	8156	DI RACC.

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI PARMA

STATUTO

Art. 1) Costituzione e sede della Fondazione.

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, per iniziativa dell'Ordine dei dottori commercialisti di Parma, è costituita la "Fondazione dei dottori commercialisti di Parma". La Fondazione ha sede legale in Parma (PR), Viale Mentana n. 45 e potrà operare anche in altri luoghi, che saranno stabiliti dal Consiglio direttivo, quando ciò sarà ritenuto opportuno per il miglior raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 2) Scopo della Fondazione.

La fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha per scopo:

- la valorizzazione della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, come configurata dall'Ordinamento professionale;
- la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta all'istruzione ed al costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale del dottore commercialista e dell'esperto contabile, all'istruzione ed alla formazione professionale degli aspiranti dottori commercialisti;
- il sostegno organizzativo agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per l'espletamento delle loro funzioni ed in special modo a quello della Circoscrizione del Tribunale di Parma.

Art. 3) Attività della Fondazione

Al fine di perseguire il suo scopo, la Fondazione potrà:

- a) istituire corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati;
- b) promuovere ed attuare ogni iniziativa diretta allo studio ed approfondimento, a livello scientifico e tecnico-applicativo, delle materie che costituiscono attualmente, o che potranno costituire in futuro, oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle materie complementari



- o comunque attinenti alla stessa;
- c) compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere la conoscenza nelle materie di competenza dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - d) promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, ed audiovisive) anche a mezzo strumenti elettronici, con l'esclusione dei giornali quotidiani;
 - e) supportare l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi economici, aziendali, commerciali e tributari, mediante il sostegno, diretto od indiretto, ed il rilievo dell'attività da essi svolta o dei programmi scientifici che tali enti si propongono di perseguire;
 - f) promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio e manifestazioni culturali in genere nei campi economici, commerciali e tributari ed in genere delle materie di competenza dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - g) fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra specificate ;
 - h) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, tributarie, giuridiche e matematico-statistiche. Le borse di studio saranno assegnate a persone meritevoli, tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici ed accademici posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto e da svolgere, condizione economica. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio direttivo predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriori modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Le borse di studio verranno assegnate dal Comitato esecutivo, con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le decisioni del Comitato esecutivo saranno esposte nella sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni;
 - i) organizzare e gestire servizi e strutture che possano coadiuvare gli Ordini dei

Dottori Commercialisti e degli esperti contabili per la gestione delle loro funzioni.
La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, il Consiglio direttivo o il Comitato esecutivo riterranno utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito della Circostrizione del Tribunale di Parma;
- secondariamente nell'ambito regionale della Emilia Romagna.

Art. 4) Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti dei Fondatori, dei Benemeriti e dei Sovventori;
- dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi versati da Enti pubblici o Privati nonché da persone fisiche purché i beni mobili e immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio direttivo della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Art. 5) Entrate.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione disporrà delle seguenti entrate:

- i proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i proventi derivanti dalle attività istituzionali.

Art. 6) Fondatori

Sono Fondatori :

- a) l'Ordine dei dottori commercialisti di Parma;
- b) le persone fisiche iscritte all'Albo degli esercenti la professione di dottore commercialista della Circostrizione di Parma che, entro il 31 dicembre 2002, hanno contribuito a formare il patrimonio della Fondazione con un conferimento minimo di 300,00 (trecento) Euro come risultano da apposito elenco agli atti della



Fondazione. Tale conferimento fa parte del patrimonio della Fondazione e non è più ripetibile.

Art- 7) Albo dei Benemeriti.

Sono Benemeriti della Fondazione:

- a) i Fondatori;
- b) le persone fisiche iscritte all'Albo degli esercenti la professione di dottore commercialista nella Circostrizione di Parma che, successivamente al 31 dicembre 2002 e fino al 31 dicembre 2007, hanno contribuito a formare il patrimonio della Fondazione con un versamento minimo di 500,00 (cinquecento) Euro;
- c) gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Circostrizione del Tribunale di Parma che, successivamente al primo gennaio 2008, contribuiscano a formare il patrimonio della Fondazione con un versamento minimo di 500,00 (cinquecento) Euro ovvero per l'ammontare che verrà determinato dal Consiglio direttivo della Fondazione al quale sarà consentito di variare tale importo. Tali conferimenti entrano a far parte del patrimonio della Fondazione e non sono più ripetibili.

Il Consiglio direttivo conserva ed aggiorna l'Albo dei Benemeriti della Fondazione.

Cause di cancellazione dall'Albo dei Benemeriti sono:

- i. il decesso;
- ii. la sospensione dall'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di esperto contabile per un periodo superiore a tre mesi;
- iii. la radiazione dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ;
- iv. altre cause di decadenza motivate e deliberate dal Consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno cinque sesti dei suoi componenti.

Art. 8) Sovventori.

Sono Sovventori della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che conferiscano alla Fondazione, subordinatamente all'esplicito consenso del Consiglio direttivo, somme destinate a patrimonio non inferiori a 1.000,00 (mille) Euro.

Tale conferimento entra a far parte del patrimonio della Fondazione e non è più ripetibile.

Il Consiglio direttivo potrà modificare l'importo minimo dei conferimenti necessari

per il riconoscimento della qualifica di Sovventore.

Art. 9) Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- e) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Comitato dei Garanti.

Art. 10) Il Consiglio direttivo.

La Fondazione è retta da un Consiglio direttivo, composto dai tutti i Consiglieri pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per il medesimo tempo in cui ricoprono le suddette cariche, compreso il periodo di eventuale proroga sino alla elezione dei rispettivi successori.

Nell'ambito del Consiglio direttivo le cariche di Presidente e di Vice Presidente vengono attribuite dal Consiglio stesso al momento del suo insediamento, con deliberazione votata dalla maggioranza dei membri presenti. La riunione di insediamento viene presieduta dal membro più anziano d'età.

Art. 11) Compiti e funzioni del Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina i componenti del Comitato esecutivo, designando il suo Presidente, con facoltà di revocare le nomine in qualsiasi momento e di precisare limiti alle loro competenze;
- b) stabilisce i programmi della Fondazione, nonché le linee generali dell'attività del Comitato esecutivo, che ad esse dovrà attenersi, ed ha facoltà di sostituirsi ad esso in caso di necessità o per le materie che ritenga di escludere, in sede di nomina, dalle competenze del Comitato stesso;
- c) istituisce le borse di studio della Fondazione e delibera il regolamento che ne



disciplina l'assegnazione;

- d) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il conto consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa del Comitato esecutivo; alla riunione devono essere invitati anche tutti i componenti del Comitato dei Garanti, ai quali, sullo specifico argomento, è riconosciuto diritto di voto;
- e) conserva l'elenco dei Fondatori;
- f) conserva ed aggiorna l'Albo dei Benemeriti;
- g) delibera l'accettazione dei conferimenti dei Sovventori e ne conserva e aggiorna l'elenco;
- h) può nominare, a propria discrezione, il Direttore della Fondazione determinando la durata del rapporto e la retribuzione;
- i) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Art. 12) Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta e/o a mezzo telefax almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno cinque giorni prima di quello della data della riunione.

La convocazione potrà essere validamente inviata anche per posta elettronica a quei consiglieri che ne diano autorizzazione fornendo il relativo indirizzo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono di norma adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi ne presiede la riunione.

Le modificazioni dello Statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo.

Ai soli fini dell'approvazione del bilancio, avranno diritte di voto anche i membri del

Comitato dei Garanti che, se presenti, contribuiranno a formare il *quorum* deliberativo.

Il Segretario, o in sua assenza un membro designato dai presenti, dovrà redigere il verbale di ciascuna riunione. Esso, approvato dai partecipanti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, dovrà essere conservato agli atti della Fondazione.

Art. 13) Il Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 14) Il Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è formato da tre o cinque componenti nominati dal Consiglio direttivo tra i propri membri.

Il Presidente del Comitato sarà designato dal Consiglio direttivo all'atto della nomina; ad esso si intende attribuita, salvo espresse limitazioni indicate all'atto della nomina, la legale rappresentanza della Fondazione per gli atti di ordinaria amministrazione di competenza del Comitato esecutivo. Al Comitato esecutivo spetta il compito di amministrare la Fondazione e dirigerne, l'attività nel rispetto dello Statuto e secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio direttivo.

In particolare, il Comitato esecutivo:

- a) svolge la gestione ordinaria, assumendo le iniziative opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e programmandone l'attività;



- b) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- c) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
- d) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- e) assegna le borse di studio istituite dal Consiglio direttivo;
- f) predispose il conto consuntivo di ogni anno solare e la relazione illustrativa, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo.

Il Comitato può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato, egli sarà sostituito dal più anziano tra i componenti del Comitato esecutivo.

Art. 15) Riunioni e deliberazioni del Comitato esecutivo.

Le riunioni del Comitato esecutivo sono convocate dal suo Presidente almeno una volta ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta e/o a mezzo telefax almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax spedito almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della riunione.

La convocazione potrà essere validamente inviata anche per posta elettronica a quei consiglieri che ne diano autorizzazione fornendo il relativo indirizzo.

Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente del Comitato ovvero di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Il componente del Comitato che svolge le funzioni di Segretario redige il verbale della riunione che, approvato dai partecipanti e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario, dovrà essere conservato agli atti della Fondazione.

Art. 16) Il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto dai membri pro-tempore del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma.

Il Collegio dei Revisori rimane pertanto in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma; la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza dei Revisori della Fondazione.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione quali Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma.

Il Collegio dei Revisori della Fondazione è obbligatorio quando lo è per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma, il cui Consiglio potrà comunque richiederne la nomina in qualsiasi momento con deliberazione approvata dalla maggioranza degli aventi diritto, designandone i componenti tra i propri iscritti. In tal caso il Collegio rimarrà in carica per un triennio ma decadrà in ogni caso al momento in cui fosse nominato il Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

Quando richiesto dal Consiglio direttivo o dal Comitato esecutivo o da almeno tre componenti di tali organismi, il Collegio esprime il suo avviso su specifici fatti o situazioni mediante apposita relazione.

I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale.

Annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Collegio dei Revisori riferirà al Consiglio direttivo, mediante relazione scritta, sui controlli effettuati.

Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione sarà il Presidente dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma.

I Revisori dei conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di direttivo e del Comitato esecutivo, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

I verbali delle riunioni e le relazioni dei Revisori devono essere trascritti sull'apposito



libro debitamente vidimato inizialmente.

Art. 17) Il Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti è formato da coloro che, essendo ancora iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Circostrizione di Parma, hanno ricoperto in precedenza la carica di Presidente di detto Ordine, ovvero di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma, ovvero di Presidente di questa Fondazione.

Il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio parere, non vincolante, quando ciò gli sia richiesto dal Presidente della Fondazione, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo

- sulle questioni di carattere generale e di indirizzo dell'attività della Fondazione,
- sulle eventuali controversie inerenti all'attività della Fondazione ed ai rapporti tra i suoi organi o fra i componenti degli stessi.

I componenti del Comitato dei Garanti partecipano, inoltre, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo per l'approvazione del conto consuntivo di ogni anno solare e della relazione illustrativa del Comitato esecutivo.

Art. 18) Gratuità delle cariche.

Ogni carica nell'ambito degli organi della Fondazione è assolutamente gratuita.

Ai consiglieri ed ai revisori spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 19) Sostituzione di Consiglieri o di Revisori.

In caso di mancata accettazione, dimissioni o comunque del venir meno per qualsiasi causa di Consiglieri o di Revisori della Fondazione che mantengono ricoperta l'analoga carica nell'ambito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma, il Consiglio dell'Ordine medesimo nominerà i Consiglieri e i Revisori della Fondazione in sostituzione di quelli che non abbiano accettato l'incarico, dimissionari o comunque venuti meno. I nuovi Consiglieri o Revisori rimangono in carica sino al successivo rinnovo dell'Organo della Fondazione cui appartengono.

Art. 20) Il Direttore della Fondazione.

Il Consiglio direttivo può deliberare che la Fondazione si avvalga di un direttore

della Fondazione.

Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo.

Egli collabora con il Consiglio direttivo e con il Comitato esecutivo nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati ed è responsabile della loro corretta e puntuale esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 21) Il Comitato scientifico.

La Fondazione può essere assistita da un Comitato scientifico con funzioni consultive a richiesta del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo.

Esso ha anche funzioni propositive in materia culturale.

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile da tre fino a trenta membri, nominati, anche in momenti diversi, dal Consiglio direttivo tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione; essi durano in carica per il periodo indicato all'atto della nomina ed al massimo fino alla scadenza del Consiglio direttivo della Fondazione.

Il Comitato scientifico elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi componenti.

Art. 22) Esercizi

Gli esercizi durano dal 1 ° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 23) Liquidazione.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati a borse di studio che verranno assegnate secondo la determinazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Parma.

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio direttivo nominerà tre Liquidatori e ne determinerà i poteri.

F.to: Massimo Trasatti. F.to: Carlo Maria Canali.



PAGINA NON UTILIZZATA